

PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Agricoltura e Risorse Ambientali SERVIZIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152)

(Autorizzazione ed Allegati approvati con Determina dirigenziale n° 224 in data 3 luglio 2009)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", entrato in vigore il 29.04.2006, che ha abrogato il D.P.R. 24/05/1988 n° 203;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006 n° 24, artt. 8 e 30, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni di Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera a decorrere dal 01/01/2007, riservando alla Regione la definizione delle direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, nonché la definizione delle spese di istruttoria;
- la D.G.R. 30 dicembre 2008 n° 8/8832 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed attività a ridotto impatto ambientale" pubblicata sul BURL n° 2 del 12/01/2009 Serie Ordinaria;
- il Decreto Dirigente Struttura della Regione Lombardia n° 532 in data 26/01/09 "Approvazione degli Allegati Tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06, in attuazione della DGR 8832/08", pubblicato sul BURL del 06/02/2009 3° Supplemento Straordinario;
- la DGR 30 marzo 2009 n° 9201 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera", pubblicata sul BURL n° 14 del 06/04/2009 Serie ordinaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità Competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8 del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del citato D.Lgs. n. 152/06:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate
- l'Autorità Competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;

Preso atto che

- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare qualora il gestore presenti, nei termini previsti, una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che la Provincia, quale Autorità Competente, non neghi tale adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Rilevato che la Regione Lombardia, in accordo con le Province lombarde, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi della LR 24/06, ha ritenuto di esplicitare l'ambito di applicazione degli allegati tecnici, relativi alle autorizzazioni in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, in modo diverso da quanto indicato nell'elenco della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell'effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, di ampliare le soglie di talune attività, al fine di semplificare la procedura autorizzativa senza che tale determinazione abbia peraltro conseguenze negative sull'ambiente;

Viste le autorizzazioni in via generale, previste dal D.M. del 25 luglio 1991 per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, ora attività in deroga ai sensi dell'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, di cui alle DD.G.RR. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000;

PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE AMBIENTALI

Considerato quanto previsto dalle DD.G.RR. citate ed in particolare la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;

Dato atto che:

- il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06, fatte salve le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione in via ordinaria successivamente all'autorizzazione in deroga, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria;
- ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, la Provincia, quale Autorità Competente, può negare l'adesione nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata L.R. 24/2006, che demanda alla Giunta Regionale di stabilire le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la D.G.R. n° 9201 del 30/03/09 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Regione ha istituito un tariffario per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che gli allegati tecnici relativi al comparto agroalimentare (attività meglio individuate nel dispositivo al presente provvedimento come 19, 20, 21, 22, 25), sono stati elaborati e definiti in accordo con la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia;

Richiamate altresì le seguenti circolari esplicative della Regione Lombardia, recepite nei documenti allegati alla presente autorizzazione:

- "Nuovi indirizzi e disposizioni generali in tema di autorizzazioni in deroga" (prot. T1.2009.0007864 del 15/04/09)
- "Circolare esplicativa sull'applicazione del Tariffario" (prot. T1.2009.0007866 del 15/04/09)
- "Circolare relativa all'interpretazione della DGR 8832 del 30/12/08 e del DDS 532 del 26/01/09" (prot. T1.2009.0010329 del 22/05/09)

Considerato che, in recepimento di quanto contenuto nella circolare regionale del 15/04/09 prot. T1.2009.0007864, i rinnovi delle autorizzazioni per impianti/attività esistenti dovranno essere presentati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2009 e il 30 novembre 2009;

Ritenuto opportuno fissare al 1 agosto 2009 l'entrata in vigore della nuova procedura di autorizzazione in via generale, ad eccezione dei rinnovi di cui sopra, per favorire le Ditte operanti sul territorio provinciale:

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1 di rinnovare, ai sensi e per gli effetti relativi all'art. 272, comma 3 del D.Lgs 152/06, l'autorizzazione generale relativamente alle 30 tipologie di impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del DLgs 152/06, di seguito indicate ai punti dal n° 2 al n° 31, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati al presente atto e negli specifici 30 Allegati Tecnici approvati con D.D.S. 26/01/09 n° 532 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:
 - Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno; (Nota: questa attività non viene autorizzata in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/06, ma è soggetta ad autorizzazione in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 275, commi 2 e 4, del medesimo D.Lgs 152/06)
 - 2) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;
 - 3) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
 - 4) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
 - 5) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
 - 6) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;

PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE AMBIENTALI

- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- 9) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno (Nota: fino a 300 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 10) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
- 11) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
- 12) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
- 13) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
- 14) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
- 15) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
- **16)** Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
- 17) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
- **18)** Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- **19)** Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione (*Nota: fino a 350 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione*);
- 20) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (Nota: fino a 350 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 21) Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno (Nota: fino a 500 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 22) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (Nota: fino a 350 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 23) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
- 24) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
- **25)** Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno (Nota: fino a 350 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 26) Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
- **27)** Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
- **28)** Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno:
- 29) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno:
- 30) Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- 31) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (Nota: fino a 350 kg/giorno attività in deroga art. 272 comma 1, non soggetta ad autorizzazione);
- 2 di adottare l'autorizzazione generale, ai sensi e per gli effetti relativi all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, relativa agli impianti ed alle attività in deroga di seguito indicate, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati al presente atto e negli specifici 4 Allegati Tecnici approvati con D.D.S. 26/01/09 n° 532 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:
 - **32)** Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
 - **33)** Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - 34) Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
 - **35)** Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.
- 3 di dare atto che gli Allegati Tecnici relativi alle attività di cui sopra e le rispettive Relazioni Tecniche sono contenuti nel Decreto Dirigente Struttura della Regione Lombardia n° 532 in data 26/01/09 "Approvazione degli Allegati Tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06, in attuazione della DGR 8832/08", pubblicato sul BURL del 06/02/2009 3° Supplemento Straordinario e non vengono

PROVI

PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE AMBIENTALI

materialmente allegati al presente atto ma saranno disponibili presso il Settore e pubblicati sul sito della Provincia, integrati con i contenuti della circolare regionale n° T1.2009.0010329 in data 22/05/09 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

- 4 Di approvare i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/06";
 - Allegato B "Disposizioni generali";
 - <u>Allegato C</u> "**Domanda di adesione**", da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale;
 - <u>Allegato D</u> "Comunicazione di modifica", da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
 - <u>Allegato E</u> "Comunicazione amministrativa", da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative agli impianti/attività in deroga di cui alla presente autorizzazione generale.
- 5 di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere successivamente integrata a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e/o attività in deroga;
- **6** di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione generale decorre dal giorno 1 agosto 2009 per le nuove adesioni (nuovo impianto, trasferimento, adeguamento da autorizzazione ordinaria, esercizio di impianto/attività esistente precedentemente classificato come attività a inquinamento poco rilevante non soggetta ad autorizzazione):
- 7 di stabilire che i gestori che intendono continuare l'esercizio degli impianti e delle attività già autorizzati avvalendosi della precedente autorizzazione generale della Regione Lombardia (deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000), devono presentare la domanda di adesione nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2009 e il 30 novembre 2009;
- 8 di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di efficacia, e che pertanto essa scade il giorno 31 luglio 2024, precisando che in tale giorno scadono tutte le singole autorizzazioni conseguite attraverso l'adesione all'autorizzazione generale stessa; alla scadenza le Ditte autorizzate dovranno presentare domanda di rinnovo secondo la normativa vigente.
- 9 che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività 'in deroga' di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, salva l'eccezione di cui al successivo punto 11:
- 10 che qualora in relazione ad impianti/attività da condursi nello stesso luogo sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione generale, l'impianto/attività 'in deroga' sarà oggetto di nuova valutazione onde rilasciare un'autorizzazione ordinaria onnicomprensiva, salva l'eccezione di cui al punto 11;
- 11 che a quanto previsto nei precedenti punti 9 e 10 fa eccezione l'attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'Allegato tecnico n. 30, prevedendo altresì che tale attività sia assentibile mediante adesione all'autorizzazione generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in precedenza mediante autorizzazione ordinaria:
- 12 di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale:
- 13 che ai fini della determinazione degli oneri istruttori relativi alla presente autorizzazione generale si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 8/9201 del 30 marzo 2009, citata in premessa, con esonero dal pagamento della tariffa relativa al rinnovo dell'adesione alla presente autorizzazione generale per le ditte che hanno presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale a decorrere dal giorno 12 gennaio 2009;

IL DIRIGENTE Daniele Moroni

Allegati:

- Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/06";
- Allegato B "Disposizioni generali";
- <u>Allegato C</u> "**Domanda di adesione**", da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale;
- <u>Allegato D</u> "Comunicazione di modifica", da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
- <u>Allegato E</u> "Comunicazione amministrativa", da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative agli impianti/attività in deroga di cui alla presente autorizzazione generale.

Allegato A:

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06

A. NOTE GENERALI

- 1 La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività precedentemente autorizzato può continuare purché il gestore presenti, nei 60 giorni compresi dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione. Qualora vengano rilevate incompatibilità con l'autorizzazione in via generale la Provincia potrà richiedere il ricorso alla procedura di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, anche decorsi i 45 giorni di cui al paragrafo G, punto 1;
- 3 Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale (ex RIA) a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare alla Provincia una domanda di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente autorizzazione in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- **4 -** Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico n° 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico Allegato Tecnico n° 30).
- **5 -** In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente.
- **6 -** L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 7 Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
- 6 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14, del D.Lgs. n. 152/06 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 7 Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06:
 - a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle normative precedenti (es. attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA) autorizzate ai sensi delle D.D.G.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000). La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata nel periodo compreso dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 giorni sopra indicato, l'attività sarà considerata in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.
- 2- Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
- **3 -** Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:
 - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della DGR 41406/99 e s.m.i.- autorizzazione generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni dell'Allegato Tecnico di riferimento entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
 - b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercire, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere obbligatoriamente presentata compilando il modello allegato alla presente autorizzazione, unitamente alla documentazione indicata al successivo paragrafo E, punto 3.

C. CASI DI ESCLUSIONE

- 1 Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:
 - a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68, qualora non previsto diversamente nell'Allegato Tecnico di riferimento;
 - c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.Lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b);
 - e) qualora non siano rispettate le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico di riferimento (ad esempio qualora non sia previsto il convogliamento delle emissioni per le fasi del ciclo per le quali nell'Allegato Tecnico è previsto un limite di emissione);

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al Comune dove è situato l'impianto/attività ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- 2 La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- 1 La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.
- 2 A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:
 - a) i dati relativi al gestore;
 - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
 - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
 - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
 - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:
 - eventuali variazioni della ragione sociale della ditta,
 - eventuali variazioni della sede legale della ditta,
 - la cessione d'azienda,
 - la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività,

utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.

- 3 La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) una relazione tecnica per ciascuna attività oggetto di autorizzazione, sottoscritta dal gestore e predisposta come da modello specifico per l'allegato tecnico di riferimento, indicante:
 - La tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - Le fasi lavorative;
 - Le emissioni numerate da E1 a En specificando per ognuna se precedentemente autorizzata; le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza dell'ambiente di lavoro non possono essere considerate emissioni convogliate;
 - La presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o e s.m.i.;

la corrispondenza alle caratteristiche minimali di cui alla DGR 13943/03 è obbligatoria per impianti di abbattimento installati dopo l'entrata in vigore della citata DGR 13943/03;

- La planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adeguamento con timbro di ricevuta dell'ente);
- d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "Emissioni in atmosfera - attività in deroga D.Lgs 152/06". Sono esonerati dal pagamento della tariffa relativa al rinnovo dell'adesione i gestori delle attività e impianti in deroga che hanno inoltrato richiesta di autorizzazione a partire dal 12 gennaio 2009 (data di pubblicazione e di entrata in vigore della DGR n° 8832 del 30/12/08 "Linee guida alle Province") sino al 15 luglio 2009;
- e) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della nuova autorizzazione generale (vedasi paragrafo B, punto 1, lett. c). Il progetto di adeguamento risulta necessario qualora l'esercente, già in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, gestisca un impianto non conforme a tutte le nuove prescrizioni. Nel progetto di adeguamento andranno evidenziate le inottemperanze e le modalità di adeguamento. Gli interventi andranno effettuati obbligatoriamente entro un anno dalla data di presentazione di rinnovo dell'adesione; in caso contrario il gestore dovrà presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del D.Lgs 152/06.

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa di tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo E.

- 2 Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.
- **3 -** In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272 comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 4 Qualora il Comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

- 1 L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, a condizione che ARPA e Comune abbiano già ricevuto la domanda e salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
- 2 Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3 In caso di rinnovo da parte di ditte autorizzate in via generale ai sensi delle D.D.G.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000 (ex RIA), l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti domanda di rinnovo dell'adesione secondo la tempistica e le modalità indicate al precedente paragrafo B, punto 1, lettera c. Qualora vengano rilevate incompatibilità con la presente autorizzazione in via generale, la Provincia potrà richiedere il ricorso alla procedura di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 anche decorsi i 45 giorni di cui al precedente punto 1.
- 4 La Provincia, ai sensi dell'art. 272 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 entro i termini di cui al precedente punto 1.
- 5 Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.

Allegato B:

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale, che hanno presentato il progetto di adeguamento, dovranno provvedere ai relativi interventi entro un anno decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda apportare una modifica all'impianto/attività già autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale, purché nonostante la modifica rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, utilizzando il modello allegato alla presente autorizzazione e indicando la data di messa in esercizio.

Il gestore di un impianto in deroga già autorizzato che intende apportare una modifica prima del 1 ottobre 2009 dovrà presentare contestualmente istanza di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla comunicazione di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella DGR 01/08/2003 n° 13943 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla DGR sopracitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte dei presidi depurativi installati, al solo fine di verificarne l'efficienza da parte della Ditta, non utilizzabili per il controllo delle limitazioni imposte;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da quasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o sostanze polverulente associate a frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R6, R68, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos (purchè non si tratti di sostanze polverulente associate a frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R6, R68) i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- **5.1.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- **5.2.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- **5.3.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- **5.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- **6.** L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi e soggetti a modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e ad ARPA Dipartimento di Sondrio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- · descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale, adesione ad autorizzazione generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della
 presente autorizzazione generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà
 mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della
 presente autorizzazione generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà
 trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici entro 90 giorni dalla data
 di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

(solo se le attività esercitate ne prevedono l'applicazione)

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati, qualora sia previsto un limite alle emissioni.

Il ciclo di campionamento deve:

- **9.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16:
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA di Sondrio e tenuta a disposizione.
- 11. Il limite in concentrazione dei COV (composti organici volatili) è da intendersi espresso come carbonio totale (mgC/Nm³) ed il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica, rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526 in relaziona ai campi di applicazione. Qualora siano espressi limiti di singole sostanze organiche volatili, dovranno essere rilevate le concentrazioni dei singoli composti presenti nell'emissione. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo:
- 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio e alla Provincia al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio.
- 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- **16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico:
- 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.